



Anagrafe Apistica

NOVITÀ IMPORTANTI

Il Ministero della Salute ha cambiato le disposizioni del sistema di identificazione e registrazione con Decreto Ministeriale.

Ha modificato il **manuale operativo del sistema I&R** (Identificazione e Registrazione) degli animali, che era stato approvato nel 2023, **semplificando** diversi aspetti tra cui alcune disposizioni che riguardano l'**apicoltura**.

Le **modifiche** renderanno più semplici le registrazioni delle attività apistiche. Sono state **pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2025** (a pag. 3 estratto del decreto), e subito applicative. Sintetizziamo di seguito i cambiamenti introdotti:

- Non è necessario **registrare** in Anagrafe le **movimentazioni tra apiari della stessa azienda (stesso numero codice aziendale) nella stessa provincia** (a meno che non si spostino tutti gli alveari di un apiario). Tale deroga, cioè la non registrazione in BDA è una deroga che l'apicoltore deve comunicare all'ASL competente. Sulle modalità in cui tale comunicazione dell'esercizio della deroga da parte dell'apicoltore debba essere effettuata all'ASL non è chiaro. Tale aspetto sarà da chiarire dal Ministero della Salute. Gli apicoltori che si avvalgono di tale deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza sono oggetto di controlli veterinari più frequenti. Inoltre la deroga non è applicabile in caso di movimentazione di alveari, con attivazione e disattivazione di apiari, qualora nell'area siano vigenti limitazioni o blocchi di natura sanitaria.
- Non è più necessario **mettere il cartello identificativo** dell'apiario, **quando** in quella postazione **non**

ci sono alveari.

- Non è necessario il **numero progressivo dell'apiario sul cartello** identificativo (quindi vanno bene i vecchi cartelli).
- Non devono essere **registrate** le **movimentazioni di telaini di covata e di celle reali**.
- Non è necessario **registrare** in Anagrafe le **movimentazioni tra apiari della stessa azienda nella stessa provincia** (a meno che non si spostino tutti gli alveari di un apiario).
- Non è necessario **presentare planimetrie dello stabilimento per la registrazione di una nuova attività apistica**.
- Non è più obbligatorio **indicare il codice aziendale sui contenitori utilizzati nella movimentazione** delle api.
- Devono essere **registrate** in Anagrafe entro 7 giorni le **morie di più del 50% degli alveari** di un apiario inclusi i sospetti avvelenamenti.
- Deve essere **registrata** entro 7 giorni la **cessazione di un apiario**.
- Le **postazioni** in cui si portano e **che al momento del censimento non hanno alveari** devono comunque essere **censite** dichiarando **"zero" alveari**.
- Gli **apiari che non risultano attivi**, senza movimentazioni **o non censiti da più di 24 mesi** vengono comunicati automaticamente dall'Anagrafe Apistica alla Asl di competenza e **chiusi d'ufficio**. Ogni **riferimento ai bombi e agli altri apoidei** è stato **eliminato** nel contesto dell'apicoltura in quanto non considerabile pertinente (anche se la movimentazione di bombi e di altri apoidei, pur non essendo oggi un'attività apistica, ha una rilevanza sanitaria e prima o poi dovrà essere considerata).

AVVISO PER I SOCI A.F.A.

AGGIORNAMENTI NORMATIVA IN APICOLTURA 2025

Il 17 marzo 2025 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo per la gestione e il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).

Organizziamo una serata di aggiornamento in presenza, con possibilità di collegamento online tramite piattaforma GoogleMeet nella giornata di **Venerdì 4 Aprile 2025 dalle ore 20,30 alle ore 23,00** presso la sede di Confcooperative in via dell'Arrigoni 308 a Cesena. Relazionerà il **Dott. Luca Taffetani** Med. Veterinario Dir. 1° livello AUSL della Romagna UO Igiene alimenti o.a. Ravenna (Ufficio di Faenza)

link di accesso <https://meet.google.com/ats-cpor-pbs?authuser=0>

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVE FISCALI

“Normative per la gestione della fiscalità in apicoltura” relazionerà il **Dott. Luciano Mattarelli** Tributarista, revisore contabile esperto fiscale in agricoltura

L'evento si terrà in presenza presso la Sala della Confcooperative di Cesena in via dell'Arrigoni

308, a **LUNEDÌ 7 Aprile** partire dalle ore 19,30. Si potrà seguire anche online, con collegamento tramite piattaforma Google Meet link di accesso <https://meet.google.com/ats-cpor-pbs?authuser=0>

PRENOTAZIONI FARMACI VARROA ANNO 2025

In base alla delibera n. azione B.1 **ATTIVITA' 4 Regolamento (UE) n.2021/2115 – Intervento settoriale apicoltura – annualità 2024/2025 - DGR 1299/2024** è previsto un contributo per l'acquisto di idonei farmaci veterinari per la cura della varroasi (* **fino ad esaurimento del contributo concesso**):

Spesa massima ammissibile per alveare: **Euro 10,00** Percentuale di contributo: 75% della spesa ammessa (imponibile fattura di acquisto).

La presente **SCHEDA PRENOTAZIONE** deve pervenire alla segreteria della cooperativa A.F.A. S.a.c. **TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 15/04/2025** inviandola via mail ad afapicoltori@gmail.com allegando copia del documento di identità.

SERVIZIO RECUPERO SCIAMI ANNO 2025

Gli apicoltori disponibili al recupero di sciame sono invitati a segnalarlo alla segreteria A.f.a



SERVIZI ASSICURATIVI

AGENZIE

RAVENNA OVEST - Cotignola Via Madonna di Genova 39- Tel. 0545 906276
RAVENNA EST - Ravenna Via dell'Aida 20 - Tel. 0544 400704

SUB-AGENZIE

Faenza Via Soldata 1 - Tel. 0545 906062
Lugo Via Quarantola 44 - Tel. 0545 906070
Santo Stefano Via Beveta 16 - Tel. 0545 563383
Russi Via Molinaccio 16 - Tel. 0544 580197

RECAPITI

Presso tutte le rappresentanze del Consorzio Agrario di Ravenna

www.consorzioagrarioravenna.it

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 GENNAIO 2025

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022...

Visto il resoconto delle riunioni del Comitato tecnico di coordinamento, istituito con decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2023, tenutesi il 24 luglio 2024 ed il 2 ottobre 2024, nelle quali sono state condivise per valutazione le modifiche di cui al presente decreto;

Acquisito il parere reso dal Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in data 2 luglio 2024 relativo alle disposizioni del Manuale operativo concernenti la registrazione e le movimentazioni per il settore apistico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 gennaio 2025 (Rep. atti 4/CSR);

Decreta:

Art. 1

Modifiche al manuale operativo del sistema I&R

1. All'allegato 1 - Manuale operativo per la gestione del sistema I&R - del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, citato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella Acronimi, definizioni usate nel presente decreto e qualche principio ai fini della gestione del Sistema I&R, dopo la voce «AGEA» è inserita la seguente: «SIAN - Sistema informativo agricolo nazionale» e dopo la voce «Commerciante di pollame» è inserita la voce «commerciante di altri animali (conigli, lepri, api)», ossia operatore che effettua operazioni di raccolta di animali (distinti per gruppo specie) finalizzate alla compravendita e che, in funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48 ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le esigenze fisiologiche e di benessere animale degli animali. Gli animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali ed essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri commercianti. La classificazione dell'attività è scelta tra commerciante al dettaglio ambulante (con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore) e commerciante sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore);

b) al capitolo 2.1.1, Procedura di registrazione, al paragrafo 1, il quinto periodo dalle parole «Per la registrazione dei pascoli ...» alle parole: «degli altri stabilimenti» è sostituito dal seguente: «Per la registrazione dei pascoli, la richiesta è fatta tramite SUAP competente sul territorio di pascolo dall'operatore almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività di pascolo. La richiesta deve riportare almeno: a) il/i titolare/i, ossia il proprietario o l'affittuario o il concessionario, che ha titolarità, anche stagionale, all'uso dei lotti pascolativi; b) il periodo di titolarità al pascolo; c) le particelle catastali interessate; d) le specie animali che possono essere detenute. Inoltre, alla richiesta sono allegati: a) la visura e l'estratto del foglio di mappa catastale del terreno; b) il contratto di uso (proprietà o affitto). Laddove più soggetti siano titolari del pascolo, è consentita in BDN la registrazione della quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun titolare e, pertanto, dovrà essere indicata tale percentuale nella richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL provvederà alla registrazione assegnando codici diversi.

Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti. All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN, su richiesta dell'operatore di allevamento con modalità «estensivo/all'aperto», la ASL territorialmente competente valuta sulla base dei requisiti sanitari e quando sia dimostrabile l'effettiva contiguità sulla base dei dati identificativi delle particelle, acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore, di registrare come unico allevamento le particelle presenti nello stesso comune e contigue ai terreni in cui insiste l'attività.

La cooperazione applicativa è realizzata in base alle procedure concordate tra AGEA e il CSN;

al paragrafo 4, secondo periodo, dopo le parole «Tale documentazione comprende almeno la planimetria dello stabilimento» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle attività di apicoltura»;

al paragrafo 15 ultimo periodo, dopo le parole «... di utilizzo del lotto pascolativo» è inserito il seguente periodo: «All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN di cui al paragrafo 1 del presente capitolo, su richiesta dell'operatore di pascolo con indirizzo «omogeneo», la ASL territorialmente competente può decidere, previa valutazione del rischio sanitario, di registrare come unico stabilimento «pascolo omogeneo» l'insieme di più particelle pascolo anche se non contigue purché presenti nello stesso comune e purché i dati identificativi delle particelle siano acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore.»

c) al capitolo 2.1.3 Operatori che effettuano operazioni di raccolta di ungulati e pollame senza uno stabilimento (commercianti) sono apportate le seguenti modificazioni:

nel titolo del capitolo, dopo la parola «pollame», sono inserite le parole: «oltre che di altri animali»;

al paragrafo 1, dopo le parole «ungulati detenuti», sono inserite le parole: «oltre che di altri animali (conigli, lepri ed

api)»;

al paragrafo 3, dopo le parole «commerciante di pollame,» sono inserite le parole «e di altri animali (conigli, lepri ed api)».

d) al capitolo 2.2.1 Aggiornamento delle informazioni delle attività registrate e riconosciute, paragrafo 1, la lettera B è sostituita dalla seguente:

B. Cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese: per i pascoli, per gli allevamenti familiari, amatoriali e per le attività di apicoltura tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASL competente, che li inserisce in BDN.

L'operatore di apicoltura deve inoltre registrare direttamente in BDN, entro sette giorni dall'evento, la cessazione dell'attività di ciascun apiario afferente al suo codice aziendale;

...

h) al capitolo 2.4 Tipologia di attività, paragrafo 12. COLLEZIONI FAUNISTICHE, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al punto 2., la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) le collezioni faunistiche con bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi, pollame, conigli, api, animali di acquacoltura, ai fini della registrazione in BDN, sono iscritte come attività di tipologia "collezione faunistica" e con indicazione dell'orientamento produttivo selezionato tra quelli elencati al punto 3. Gli animali sono identificati con le modalità e le tempistiche previste nel decreto legislativo I&R e nel presente manuale e sottoposti agli stessi controlli secondo le modalità di cui al capitolo 7 del manuale per le attività di allevamento»;

...

l) al capitolo 4.2 Lagomorfi, al paragrafo 2 dopo le parole «al punto 1» sono inserite le parole «incluso il commerciante»;

m) al capitolo 4.3 Apicoltura, sono apportate le seguenti modifiche:

1. al paragrafo 1 le parole «apoidei, inclusi e bombi», sono soppresse;

2. al paragrafo 3, il periodo: «L'operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione anche quando questa è temporaneamente non occupata.» è sostituito dal seguente:

«L'operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione quando occupata da alveari.»;

3. al paragrafo 3, lettera c), le parole «ed il progressivo dell'apiario» sono soppresse;

4. al paragrafo 4, il primo periodo «L'operatore deve rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo I&R e dal capitolo 5 del presente manuale per tutte le movimentazioni, incluse quelle tra apiari dello stesso stabilimento di apicoltura per garantire, nei limiti di tempo obbligatori, la tracciabilità delle movimentazioni a qualsiasi fine» è sostituito dal seguente:

«L'operatore, incluso il commerciante, deve rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal capitolo 5 del presente manuale.

In deroga ai suddetti adempimenti gli operatori del settore della apicoltura possono non registrare in BDN le mo-

vimentazioni tra i propri apiari con lo stesso codice aziendale, che avvengono nell'ambito della stessa provincia, dandone comunicazione alla ASL competente.

La suddetta deroga non è applicabile in caso di movimenti di attivazione e disattivazione degli apiari, di vigenza di diverse disposizioni locali di sanità animale e per motivi sanitari incluso il blocco sanitario. Gli operatori che si avvalgono della suddetta deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.»;

5. al paragrafo 4, al secondo periodo e al terzo periodo le parole «celle reali e telaini con covata» sono soppresse e al quarto periodo le parole «e le celle reali» sono soppresse;

6. il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Ai fini dell'attuazione dell'art. 9 comma 5, del decreto legislativo I&R, l'operatore registra entro sette giorni le informazioni inerenti le morie di api superiori al 50% della consistenza dell'apiario, inclusi i sospetti avvelenamenti. Sono fatti salvi gli obblighi dell'operatore in materia di notifica di malattie elencate, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 136/2022»;

7. il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. L'operatore, sia pure con postazione a "zero" alveari, per motivi sanitari e non, deve comunque effettuare il censimento annuale a "zero" alveari»;

8. al paragrafo 11 le parole «all'art. 6, comma 5, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6, comma 5, lettera c)»;

9. il paragrafo 12 è soppresso;

n) al capitolo 5.1, Movimenti verso e da pascolo, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis I soli movimenti verso e da pascolo di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di età inferiore a quella prevista per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel documento di accompagnamento di cui all'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di nascita verso pascolo e viceversa».

o) al capitolo 7.1, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8. Per gli apiari che:

a) non risultano attivati trascorsi più di 24 mesi dal loro inserimento in BDN;

b) da più di 24 mesi non registrano movimentazioni e censimenti;

c) da più di 24 mesi sono a zero alveari;

d) non registrano la movimentazione in uscita per svuotamento dopo più di ventiquattro mesi dalla movimentazione per "nomadismo";

la BDN segnala in automatico alla ASL competente sull'apiario ed all'operatore le mancate registrazioni. Dopo trenta giorni da tale segnalazione, se l'operatore non ha comunicato alla ASL competente le informazioni necessarie alla regolarizzazione dell'anomalia, la stessa ASL valuta l'adozione di azioni di competenza, inclusa la registrazione in BDN della cessazione dell'attività dell'apiario, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 134/2022».

Sistema I&R, modifiche al Manuale operativo

Sono in vigore le modifiche al Manuale Operativo I&R. Inseriti nel SIAN gli operatori commerciali di conigli, lepri e api, senza stabilimento. Modifiche alla registrazione dei pascoli, interoperabilità con Agea. Derogabile l'utilizzo del bolo ruminale per la tracciabilità dei bovini. Adempimenti per apicoltori e collezioni faunistiche. Sei mesi di tempo per gli adeguamenti. Al [Manuale operativo per la gestione del sistema I&R \(decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023\)](#) sono state apportate alcune modifiche, vigenti dal 18 marzo 2025. Le modifiche sono state decretate dal Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, con provvedimento del Sottosegretario di Stato **Marcello Gemmato**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sei mesi di tempo per l'adeguamento- Le modifiche tengono conto degli sviluppi del sistema I&R e sono funzionali ad una corretta attuazione del [decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134](#) che disciplina il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali. Le autorità e i soggetti preposti al funzionamento del Sistema I&R hanno sei mesi di tempo per completare l'operatività richiesta dal nuovo decreto.

Commerciante di altri animali (conigli, lepri, api) senza stabilimento- E' una nuova voce inserita nel SIAN e si riferisce all'operatore che effettua operazioni di raccolta di animali (distinti per gruppo specie) finalizzate alla compravendita e che, in funzione del tempo di detenzione, in ogni caso non superiore alle 48 ore, non necessita di particolari strutture per soddisfare le esigenze fisiologiche e di benessere animale degli animali. Gli animali devono provenire esclusivamente da stabilimenti nazionali ed essere destinati alle movimentazioni esclusivamente in ambito nazionale verso allevamenti familiari, soggetti privati o altri commercianti. La classificazione dell'attività è scelta tra commerciante al dettaglio ambulante (con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 12 ore) e commerciante sede fissa (commerciante al dettaglio o all'ingrosso con detenzione di ciascuna partita di animali per un tempo inferiore alle 48 ore).

Registrazione dei pascoli- La richiesta di registrazione è fatta tramite SUAP (Sportello unico per le attività produttive) competente sul territorio di pascolo dall'operatore almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività di pascolo. La richiesta deve riportare una serie di informazioni, tra cui le specie animali che possono essere detenute. Laddove più soggetti siano titolari del pascolo, è consentita in BDN la registrazione della quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun titolare e, pertanto, dovrà essere indicata tale percentuale nella richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL provvederà alla registrazione assegnando codici diversi. Il pascolo registrato segue le stesse regole degli altri stabilimenti. La **cooperazione applicativa** è realizzata in base alle procedure concordate tra AGEA e il CSN. All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra SIAN e BDN, su richiesta dell'operatore di allevamento con modalità «estensivo/all'aperto», la ASL territorialmente competente valuta sulla base dei requisiti sanitari e quando sia dimostrabile l'effettiva contiguità sulla base dei dati identificativi delle particelle, acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore, di registrare come unico allevamento le particelle presenti nello stesso comune e contigue ai terreni in cui insiste l'attività. All'atto della realizzazione della cooperazione applicativa tra

SIAN e BDN, su richiesta dell'operatore di pascolo **con indirizzo «omogeneo»**, la ASL territorialmente competente può decidere, previa valutazione del rischio sanitario, di registrare come unico stabilimento «pascolo omogeneo» l'insieme di più particelle pascolo anche se non contigue purché presenti nello stesso comune e purché i dati identificativi delle particelle siano acquisiti in BDN dal fascicolo aziendale dello stesso operatore.». I dati per la **georeferenziazione «a poligono» dei pascoli** sono acquisiti in BDN da SIAN, tramite idonea modalità operativa definita tra AGEA e il CSN.

Alla voce «pascolo vagante» dopo la parola «bovini» è inserita la parola «equini».

Isoli movimenti verso e da pascolo di equini, bovini, ovini e caprini non svezzati e di età inferiore a quella prevista per la loro identificazione, sono inseriti come annotazione nel documento di accompagnamento, utilizzato per la movimentazione della madre, a condizione che tali animali non siano mai separati da essa e che le movimentazioni siano esclusivamente da allevamento di nascita verso pascolo e viceversa.

Tracciabilità dei bovini con marchio auricolare elettronico- Le Regioni e le Province autonome nei territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possono derogare dall'utilizzo del bolo ruminale e autorizzare come secondo mezzo di identificazione il marchio auricolare elettronico apposto al padiglione auricolare, preferibilmente destro, riportante lo stesso codice di identificazione individuale dell'animale. L'autorizzazione all'uso della deroga deve essere comunicata alla Direzione Generale della Sanità Animale e al Centro Servizi Nazionale prima della sua attuazione, contestualmente agli esiti della valutazione del rischio per la tracciabilità su cui si basa l'autorizzazione stessa. La valutazione del rischio è effettuata dall'Autorità Competente che tiene conto almeno del numero delle sostituzioni degli identificativi rilevabile in BDN per i bovini del proprio territorio. La comunicazione è finalizzata alla registrazione in BDN della deroga e alla determinazione dei flussi informativi delle eventuali movimentazioni degli animali dal territorio in deroga verso altre regioni o province autonome. Le Regioni e le Province autonome, per i territori in possesso dei requisiti inerenti allo stato sanitario previsti da piani nazionali di controllo, possono definire, l'obbligo di identificazione con bolo per i bovini destinati ai pascoli del proprio territorio».

Cessazione, sospensione temporanea dell'attività e riattivazione delle attività temporaneamente sospese- Per i pascoli, per gli allevamenti familiari, amatoriali e per le attività di apicoltura tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASL competente, che li inserisce in BDN. L'operatore di apicoltura deve inoltre registrare direttamente in BDN, entro sette giorni dall'evento, la cessazione dell'attività di ciascun apiario afferente al suo codice aziendale.

Adempimenti gli operatori del settore della apicoltura - La BDN segnala in automatico alla ASL competente sull'apiario ed all'operatore le mancate registrazioni. Dopo trenta giorni da tale segnalazione, se l'operatore non ha comunicato alla ASL competente le informazioni necessarie alla regolarizzazione dell'anomalia, la stessa ASL valuta l'adozione di azioni di competenza, inclusa la registrazione in BDN della cessazione dell'attività dell'apiario.



AFFUMICATORE
€ 28,00



LEVA LUNGA
€ 10,00



MASCHERA
ASCELLARE
€ 22,00



TUTA INTERA
CON MASCHERA
€ 55,00



CAMICIOTTO
CON MASCHERA
€ 45,00



FILTRO SACCO
€ 20,00



NUTRITORE
ROTONDO 2 LT
€ 3,50

GUANTI IN PELLE
€ 16,00



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI A.R.A. sca

Il Consiglio d'Amministrazione dell'A.R.A. - ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI sca - ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci 2025, in prima convocazione per domenica 27 aprile 2025 alle ore 23.35, presso la sede dell'ARA a Bagnacavallo, in Via Libeccio, 2/B, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione gestionale del Presidente;
2. Presentazione ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.24;
3. Determinazione quota annuale 2025;
4. Rinnovo Consiglio d'Amministrazione per il triennio 2025-2027 previa determinazione numero componenti determinazione compenso;
5. Affidamento incarico revisione legale revisore legale dei conti per il triennio 2025-2027 previa determinazione del compenso;
6. Varie ed eventuali.

Il Presidente Asioli Franco



DELEGA

L'Associato
non potendo partecipare all'Assemblea dei Soci 2025 dell'A.R.A. - ASSOCIAZIONE ROMAGNOLA APICOLTORI - convocata in prima convocazione per sabato 27 aprile 2025 alle ore 23.35 che si terrà, presso la sede dell'ARA a Bagnacavallo, in Via Libeccio 2/b,
DELEGA il Socio Sig.
conferendogli i più ampi poteri.

Firma del Socio



Co-funded by
the European Union



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Realizzato
con il contributo
previsto
dal regolamento
CEE 2115/21



AGRICOLTURA VIVA

SOLUZIONI PER LO SVILUPPO RURALE

Dalle migliori tradizioni costruiamo
il futuro del nostro territorio. **Insieme.**

 **RAVENNATE
FORLIVESE
E IMOLESE**
GRUPPO BCC ICCREA

www.labcc.it



Messaggio promozionale con finalità pubblicitarie. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi in vigore all'apertura del rapporto, a disposizione della clientela presso le filiali de La BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e consultabili sul sito internet www.labcc.it. La concessione dei finanziamenti rimane condizionata alla preventiva valutazione della Banca.